



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2357 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Pietro Accardi, Angela Maria La Monica, Grazia Caputo, Giuseppe Pipitone, Maria Lipari, Lina Margiotta, Vita Calvaruso, Angela Figlia, Francesca Cottone, Filippa Costa, Franca Stabile, Margherita Parrino, Onofria Campo, Maria Teresa Risico, Maria Giuseppa Gatto, Maria Pizzitola, Rosalba Orlando, Patrizia Antonella Messina, Maria Antonella Cottone, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Finazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Noto, 12;

contro

Comune di Alcamo, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Casella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento (prot. n. 0065454/2018 del 15.10.2018), adottato dal Dirigente della Direzione 2 - Area 3 Affari Generali e Risorse Umane - del Comune di Alcamo, con il quale si è proceduto alla "*Ricognizione del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. 75 del 2017 ai fini dell'ammissione alle procedure di speciale reclutamento interamente riservate finalizzate al superamento del precariato (art. 20 d.lgs n. 75/2017 e art. 3 l.r. n. 3/2016)*", nella parte in cui si accerta che nell'ambito del bacino dei lavoratori a tempo determinato in servizio presso il Comune di Alcamo, non risultano soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 20 del d.lgs. n. 75 del 2017;

- del provvedimento (prot. n. 0064898/2018 del 12.10.2018) adottato dal Responsabile dell'Area 3 Risorse Umane, avente ad oggetto: "*Atto ricognitorio del personale in servizio personale a tempo*

determinato in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. 75 del 2017 ai fini dell'ammissione alle procedure di speciale reclutamento interamente riservate finalizzate al superamento del precariato (art. 20 d.lgs n. 75/2017 e art. 3 l.r. n. 3/2016)", nella parte in cui perviene alle conclusioni che nell'ambito del bacino dei lavoratori a tempo determinato in servizio presso il Comune di Alcamo, non risultano soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 20 del d.lgs. n. 75 del 2017;

- della delibera di G.M. n° 398/2017 avente ad oggetto *"Avvio delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e/o contratti di collaborazione coordinata e continuativa – Contratti di lavoro flessibile – ai sensi dell'art. 20 del d.lgs 75/2017 e dell'art. 3 della l.r. 27/2016 – adempimenti preliminari e proroga dei rapporti in essere fino al 31 dicembre 2018"* nella parte in cui delibera che nell'ambito del bacino dei lavoratori a tempo determinato in servizio presso il Comune di Alcamo non risultano soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 20 del d.lgs. n. 75 del 2017;

- di ogni altro atto e/o provvedimento anche implicitamente presupposto, connesso o consequenziali;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del Verbale di deliberazione della Giunta Municipale n° 384 del 12/12/2018 riferito alla Proposta di Giunta Municipale n° 552 (ove occorra anche essa impugnata con il presente ricorso per motivi aggiunti), avente ad oggetto: *"Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2018/2020, comprendente il piano delle stabilizzazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 e art. 3 della L.R. 27/2016. Autorizzazione all'avvio delle stabilizzazioni e alla proroga dei contratti ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 21 della L.R. 27/2016 e s.m.i."*, nella parte in cui detto Piano Triennale dei fabbisogni di personale non distingue che, invece, almeno 19 posti coincidenti con le categorie ed i profili cui appartengono gli odierni ricorrenti, avrebbero dovuto essere disciplinati e riservati ai sensi del 1° comma dell'art. 20 richiamato

- del bando di *"Procedura di reclutamento speciale, mediante selezione per titoli ed esami, per la stabilizzazione di n. 30 unità di personale precario di Cat. C1 profilo professionale <<Istruttore di Vigilanza>> a tempo parziale (24 ore settimanali) ed indeterminato, ai sensi dell'art. 30 della L.R. e n. 5 del 28/01/2014, dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e s.m.i. e dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 75/2017 - comparto funzioni locali"* (il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.S. – serie speciale concorsi - il 28 dicembre 2018), nella parte in cui prevede che tutti i posti disponibili per la stabilizzazione (a tempo parziale ed indeterminato) del personale precario aventi il profilo di Istruttore di vigilanza della categoria C 1, debbano essere interamente ricoperti mediante una procedura selettiva concorsuale ai sensi del comma 2 dell'art. 20 d.lgs. n. 75/2017, mentre uno di detti posti avrebbe dovuto essere riservato ai sensi del 1° comma dell'art. 20.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alcamo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'eccezione di difetto di giurisdizione di questo Tribunale, sollevata dalla difesa del Comune resistente, non appare fondata, con riguardo almeno a taluni dei provvedimenti impugnati, mentre appare opportuno rinviare alla fase di trattazione nel merito della controversia la questione della legittimazione attiva di tutti i ricorrenti ad impugnare alcuni degli atti gravati;

Considerato che la valutazione effettuata dal Comune resistente circa la mancanza, in capo ai ricorrenti, delle condizioni per poter accedere alla stabilizzazione dei loro rapporti di lavoro, previo espletamento delle procedure previste dall'art. 20, comma 1, D. Lgs. n. 75/2017, risultano condivisibili, essendo sul punto decisiva la circostanza che gli stessi non hanno superato una procedura concorsuale, nel senso richiesto dalla norma, non necessariamente coincidente con il tipo di procedura la cui contestazione rientra nell'ambito della giurisdizione del G.A., a norma dell'art. del D.Lgs. n. 267/2000; senza trascurare peraltro che le sentenze rese dal G.O., invocate dai ricorrenti, non sono evidentemente vincolanti per questo Tribunale;

Considerato che comunque rientra nella valutazione discrezionale dell'ente interessato la decisione di fare o meno ricorso alle procedure di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, D. Lgs. n. 75/2017, quand'anche esistessero soggetti legittimati a parteciparvi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare proposta nel ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere, Estensore

Francesco Mulieri, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Nicola Maisano

IL PRESIDENTE
Cosimo Di Paola

IL SEGRETARIO